

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986)

TABELLA
Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

Articolo 1

[1] Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

Articolo 2

[1] Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

Articolo 3

[1] Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

- a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
- b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

Nota:

Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.

Articolo 4

[1] Atti di ultima volontà.

Articolo 5

[1] Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali,

e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Articolo 6

[1] Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Articolo 7 [1]

[1] Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

(1) A norma dell'art. 9, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 novembre 2001, n. 410, il presente articolo deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'art. 37, D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 14-bis, L. 86/1994.

Articolo 8

[1] Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda. [1]

[2] Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel primo comma si applicano rispettivamente gli artt. 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

(1) Comma sostituito dall'art. 37, comma 2 lett. a), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 9 [1]

[1] Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso. [2]

Nota:

Dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.

(1) Articolo sostituito dall'art. 66, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(2) Comma modificato dall'art. 37, comma 2, lett. b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 10

[1] Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

Articolo 11

[1] Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

Art. 11-bis [1]

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 57, comma1, lett. d), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 11-ter. [1]

1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 19, comma3, L. 13 maggio 1999, n. 133 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11-ter. [1] [2]

Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma3, L. 3 giugno 1999, n. 157 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(2) Leggasi art. 11-quater.

Prospetto dei coefficienti [1]
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e
delle rendite o pensioni vitalizie
calcolati al saggio di interesse del 3 per cento

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
Da 0 a 20	31,75
Da 21 a 30	30,00
Da 31 a 40	28,25
Da 41 a 45	26,50
Da 46 a 50	24,75
Da 51 a 53	23,00
Da 54 a 56	21,25
Da 57 a 60	19,50
Da 61 a 63	17,75
Da 64 a 66	16,00
Da 67 a 69	14,25
Da 70 a 72	12,50
Da 73 a 75	10,75
Da 76 a 78	9,00
Da 79 a 82	7,25
Da 83 a 86	5,50
Da 87 a 92	3,75
Da 93 a 99	2,00

Note:

(1) Prospetto sostituito dall'art. 13, comma 2, L. 29 dicembre 1990, n. 408, dall'art. 3, comma 164, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 1, comma 3, decreto 11 gennaio 1999, dall'art. 1, comma 3, decreto 28 dicembre 2000, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U., dall'art. 1, comma 3, decreto 24 dicembre 2001, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U., dall'art. 1, comma 3, decreto 18 dicembre 2003, con la decorrenza prevista dall'art. 2 del medesimo decreto e, successivamente, dall'art. 1, comma 3, decreto 7 gennaio 2008.

A norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto 7 gennaio 2008, quest'ultima disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008.